

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GROTTAMMARE (Provincia di Ascoli Piceno)

Rep. n. _____

CONCESSIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GROTTAMMARE E _____ PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK E ALTRI GENERI DI RISTORO-CIG Z103CEC283

Tra:

Dott. Tiziana Quinzi, nata in San Benedetto del Tronto il 21/08/1969, domiciliata per la carica presso il Comune di Grottammare, in qualità di Responsabile Area 2[^]- Servizi Alla Persona: Formazione e Promozione, la quale dichiara di agire ai sensi degli art 107 e 109 del decreto legislativo 267/2000 in nome e per conto esclusivo del comune di Grottammare che per la sua citata qualifica ella rappresenta (codice fiscale n. 82000670446 e partita IVA. n. 00403440449);

_____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ in qualità di legale rappresentante procuratore speciale di _____, con sede legale in _____, via _____, cod. fiscale e partita I.V.A. _____, autorizzato alla firma del presente atto in virtù dello statuto della società, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «concessionario»;

Premesso che

con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ___ 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione comunale stabiliva, tra l'altro:

1. di approvare il progetto relativo all'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro (bevande calde e fredde, alimenti dolci e salati, snack e altri generi di ristoro) mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici presso le sedi comunali del Teatro delle Energie, della Biblioteca Mario Rivosecchi, dell'Ospitale – Casa delle Associazioni (uffici ed esterno), di via Marconi, del deposito comunale di via California;

2. di dare mandato al Responsabile della 2[^] Area per l'espletamento di tutti gli atti successivi e conseguenti ai fini dell'aggiudicazione della concessione de quo;

con determinazione n. ___ del ___ del Registro Servizio Cultura si è stabilito di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, in applicazione degli art. 50 comma 1 lett e) e art. 187 del D.Lgs.36/2023, per la durata di anni 3 (tre) con facoltà di rinnovo alle medesime condizioni per una durata massima pari ad ulteriori anni 2 (due), secondo quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

la procedura di selezione è stata portata a compimento e, con determinazioni n. xxx del _____ si è proceduto ad aggiudicare alla ditta _____ il servizio in oggetto;

l'affidamento verrà effettuato tenendo conto dei criteri stabiliti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, integrato dalle offerte aggiuntive e migliorative presentate in sede di negoziazione dalla ditta _____

Tutto ciò premesso, previa conferma della narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente concessione-contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Richiamo delle premesse

La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ha valore di patto.

Art. 2 Oggetto e natura della concessione

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici nelle seguenti sedi del Comune di Grottammare:

- a) Biblioteca – Via Matteotti 41
- b) Teatro delle Energie, Via Ischia I, 301
- c) Ospitale-Casa delle Associazioni – Via Palmaroli, 19
- d) Sede comunale – Via Marconi

- e) Deposito comunale – Via California
- f) Ospitale-Casa delle Associazioni – Via Palmaroli, esterno

Art. 3 Condizioni generali del contratto

La concessione viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, integrato da tutti gli elaborati predisposti per la negoziazione che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. *L'Elenco dettagliato dei distributori* distinti per sito e tipologia di prodotti, pur se non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

Art. 4 Beni oggetto della concessione

Sono oggetto di concessione gli spazi individuati dal Comune di Grottammare idonei all'installazione di distributori su aree di proprietà o nella disponibilità del Comune di Grottammare o su eventuali pertinenze, presso le sedi di cui al precedente art. 2.

Eventuali e/o diverse collocazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Grottammare in osservanza alle normative sulla sicurezza, secondo quanto previsto all'art. 2 del Capitolato.

Art. 5 Descrizione del servizio

Il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici dovrà garantire una provvista di generi di consumo in quantità sufficiente per soddisfare l'utenza. Il Concessionario deve assicurare tutto quanto è necessario per un regolare e buon funzionamento del servizio.

Art. 6 Durata della concessione

Il presente contratto ha la durata di tre anni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Il Comune di Grottammare si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto alle medesime condizioni, per una durata massima pari a ulteriori n.2 (due) anni.

È prevista la possibilità di proroga tecnica, ai sensi art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento, per un periodo non superiore a sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente affidamento.

Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima. In caso ciò non avvenga, il Comune di Grottammare provvederà direttamente allo sgombero dei locali in danno del Concessionario.

Art. 7 Deposito cauzionale

Il Concessionario ha depositato, prima della stipula del presente atto, a garanzia degli obblighi assunti, la cauzione definitiva mediante _____ n. _____ emessa da _____ rilasciata da _____ in data --.--.--.

Il Comune di Grottammare può chiedere la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Lo svincolo e la restituzione saranno autorizzati dal Comune di Grottammare solo dopo l'accertamento della regolarità dell'intera esecuzione del servizio.

Art. 8 Copertura assicurativa

Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose procurati nell'esecuzione del servizio al Comune di Grottammare e a terzi, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi dell'art. 15 del capitolato il Concessionario ha depositato, prima della stipula del presente contratto, a garanzia di eventuali danni procurati nell'esecuzione del servizio al Comune di Grottammare e a terzi, con un massimale pari ad € ____ per sinistro, per persona, per danni a cose, polizza RTC e RTO n. _____, emessa da ____ di _____ a, con effetto dal ____ al ____ da rinnovare annualmente e la polizza n. _____ emessa da ____ in data _____ per rischio incendio, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a primo rischio assoluto, con massimale per evento pari ad € _____.

Sono considerati terzi anche il personale dipendente e i volontari e collaboratori afferenti al Comune di Grottammare.

Il Concessionario è obbligato a produrre quietanza del premio assicurativo al termine di ciascuna scadenza. Non essendo opponibile al Comune il mancato pagamento del premio assicurativo, il Concessionario sarà responsabile in proprio degli eventuali danni non coperti dall'assicurazione.

La validità della garanzia è stabilita per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui le parti concordino di prolungare il servizio oltre il termine previsto, la validità della garanzia dovrà essere estesa a totale cura e spese del Concessionario per il periodo corrispondente al prolungamento concordato.

L'Amministrazione comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto. Il concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di polizia e di igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause a esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Il Concessionario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo oppure danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati. Il Concessionario, è, altresì, responsabile della distruzione totale o parziale o del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del rapporto, nonché dei danni nei confronti di chiunque, anche se derivanti da incendio.

L'inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonera l'impresa aggiudicataria dalla responsabilità di qualsiasi genere su essa eventualmente incombenti.

L'Amministrazione comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte delle coperture assicurative.

Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto come previsto all'art. 21 del Capitolato.

La Stazione Appaltante è esonerata inoltre da ogni responsabilità anche nei confronti del Concessionario per danni provocati dall'uso, anche non corretto, dei distributori, per eventuali atti vandalici, furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori.

In ogni caso, il Concessionario manleva la Stazione Appaltante dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, pertanto, anche detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati alla Stazione Appaltante.

Art. 9 Canone da versare a favore del Comune

Il Concessionario dovrà corrispondere a favore dell'Amministrazione annualmente e anticipatamente per la concessione degli spazi e a titolo di rimborso forfettario per il consumo di energia elettrica la somma complessiva forfettaria di Euro _____ oltre IVA al 22% per un totale di € _____ art. 9 del capitolato), risultante dall'*Offerta Economica*.

Il canone di concessione dovrà essere versato alla Stazione Appaltante con le modalità e le scadenze stabilite all'art. 9 del Capitolato: il canone di concessione deve essere versato per il primo anno entro 15 giorni dalla stipula del contratto e per gli anni successivi entro lo stesso mese in cui è avvenuto il primo versamento presso la Tesoreria comunale. Il mancato pagamento del canone entro i termini comporterà l'applicazione della penale di cui all'articolo 20 del capitolato, salva la facoltà del concedente di revocare la concessione ai sensi dell'articolo 21 del medesimo capitolato.

Si precisa che il canone di concessione sarà aggiornato a partire dal secondo anno di concessione nella misura del 75% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'Amministrazione comunicherà l'aumento del canone a mezzo Posta elettronica certificata con valore di ricevuta legale e l'adeguamento decorrerà dal primo di gennaio di ciascun anno.

Il canone annuale dovrà essere versato mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 10 – Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui il concessionario non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta economica presentata in sede di negoziazione, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

Il Comune di Grottammare si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- c) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 15 del presente capitolato tecnico;
- d) in caso di subappalto non autorizzato o disposto al di fuori dei limiti consentiti e/o cessione anche parziale del contratto (art. 16 del presente capitolato);
- e) mancato reintegro della cauzione di cui all'art. 17 del presente capitolato tecnico;
- f) omessa produzione dell'elenco e schede tecniche dei distributori anche a seguito di eventuale sostituzione;
- g) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- h) adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP;

- i) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- j) mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in numero superiore a due volte nel corso dell'appalto;
- k) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- l) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell'impresa;
- m) in caso di concessione a terzi, negli spazi oggetto della concessione, dell'attivazione, in qualunque forma, di strumenti per la pubblicità di qualsiasi prodotto o servizio;
- n) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi;
- o) violazione del Codice di Comportamento del Comune di Grottammare come stabilito all'art. 24;
- p) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- q) nelle ulteriori ipotesi previste dal presente capitolato.

Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, l'appaltatore dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

La risoluzione del contratto avrà effetto dopo un mese dall'apposita comunicazione senza che la ditta concessionaria possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali il Comune si avvarrà anche della cauzione versata, ferma restando la necessità che anche dopo l'avviso il servizio sia effettuato.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione in tutto o in parte per motivi di interesse pubblico, previo preavviso di almeno tre mesi.

Art. 11 – Recesso del concessionario

Il concessionario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso a mezzo posta elettronica certificata.

Il concessionario, dato atto che l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs 159 del 06/09/2011, recederà immediatamente dal contratto nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società interessata.

In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione anche relativamente ad opere e/o spese già realizzate e/o sostenute.

Art. 12 Penali

Qualora il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel *Capitolato d'Oneri* e nell'*Offerta Economica* presentati in sede di negoziazione, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, il Comune di Grottammare applicherà, previa procedura di contestazione dell'inadempienza, le penali specificate all'art. 20 del *Capitolato d'Oneri* cui si fa espresso rinvio.

Art. 13 Prodotti da erogare

Nei distributori, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

I prezzi di vendita dei prodotti, corrispondenti a quelli individuati dall'Amministrazione comunale (art. 12 del capitolato), devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.

Le caratteristiche dei prodotti dovranno rispettare quanto stabilito nell'art. 12 del capitolato.

Art. 14 - Misure in materia di sanità ed igiene - sistema HACCP

Il concessionario è tenuto all'adozione del manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti secondo il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (D.Lgs. 155/97 ora abrogato e sostituito dal Regolamento CE 178/2002 e Regolamento CE 852/2004 attuato in Italia con D.Lgs. 6/11/2007 n. 193. Gli oneri relativi all'autocontrollo sono a totale carico del concessionario.

Il concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con il servizio reso, in particolare in relazione a:

- qualità dei prodotti in vendita;

- procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei prodotti.

In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e secondo la metodologia del Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP adottato dal concessionario, al fine di evitare rischi sanitari e prevenire l'insorgere di problemi igienici. Tale Manuale dovrà inoltre prevedere idonee procedure di pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici. Il concessionario

dovrà produrre a richiesta la documentazione attestante l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui al già richiamato sistema HACCP.

Il concessionario dovrà prevedere procedure che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti in caso di emergenza / richiamo dei prodotti a seguito di allerta alimentare.

Il concessionario, nel corso del contratto, dovrà adottare le modifiche operative che dovessero rendersi necessarie a fini igienico-sanitari, per modifiche normative o a seguito di specifiche richieste o disposizioni delle autorità sanitarie competenti.

Il concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.

L'Amministrazione è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.

I controlli in materia di igiene nella preparazione, trasporto e distribuzione degli alimenti sono effettuati dagli organi preposti delle aziende sanitarie e dello stato. Tali controlli sono attivabili su segnalazione e richiesta dell'Ente. Il controllo sul rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte del concessionario è eseguito, nelle varie sedi in cui sono installati i distributori, dai responsabili di servizio o dai Referenti interni incaricati ai sensi del successivo art. 19. Gli accertamenti e le verifiche potranno avere ad oggetto la composizione, la grammatura, le date di scadenza dei prodotti in vendita, la pulizia delle apparecchiature, il rispetto dei prezzi, la sicurezza e la tutela della salute, la regolarità degli operatori addetti al servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del contratto - ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla ditta aggiudicataria, al fine di verificare l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e in genere di effettuare tutti i controlli necessari per verificare il corretto espletamento del servizio.

Qualora tali controlli abbiano esito negativo, si provvederà alla contestazione formale alla ditta la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e accollarsi le spese di analisi sostenute dal Comune di Grottammare.

Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, l'Amministrazione addebita al concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del concessionario.

Art. 15 - Assistenza, manutenzione e pulizie

A partire dalla data di installazione delle apparecchiature e per tutta la durata del rapporto contrattuale, il Concessionario dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento i distributori e gli erogatori oggetto del contratto e assicurarne la costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza. Il Concessionario deve provvedere ad erogare, a propria cura, l'assistenza tecnica ordinaria presso le Sedi comunali e porre in essere ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento degli stessi con costanti rifornimenti e assistenza in caso di guasti e malfunzionamenti secondo quanto indicato all'art. 14 del capitolato.

Art. 16 Variazioni dei distributori installati e del corrispettivo contrattuale

Il *Concessionario* si impegna ad installare 11 (undici) distributori automatici secondo quanto previsto nel *Capitolato d'Oneri* a base di negoziazione. La mancata installazione e attivazione dei distributori come sopra indicato è motivo di risoluzione del contratto, ancorché venga corrisposto il relativo canone, a insindacabile giudizio del Comune per provocato disservizio. Il Comune si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di richiedere variazioni in aumento o in diminuzione dei distributori installati, secondo quanto indicato all'art. 2 del capitolato ed entro i limiti previsti dall'art. 189 del Codice, con conseguente aggiornamento del canone, rideterminato in modo direttamente proporzionale.

Art. 17 Prezzi dei generi di consumo

I prezzi dei generi di consumo sono quelli indicati all'art. 12 del capitolato.

I prezzi applicati ai prodotti non potranno subire variazioni da parte del gestore dei distributori automatici; trascorsi 12 mesi dalla data di stipula del contratto i prezzi applicati risultano suscettibili di rivalutazione ISTAT nelle modalità previste all'art 18 del capitolato.

Art. 18 Oneri di gestione a carico del Comune

Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione dell'energia elettrica sono completamente a carico del Comune di Grottammare che provvede al recupero dei relativi costi mediante quota forfettizzata del canone di concessione, come indicato all'art. 9.

Art. 19 Obblighi ed oneri a carico del concessionario

Il concessionario si obbliga a consegnare al Comune di Grottammare tutti i documenti e le informazioni indicati all'art 29 del capitolato nelle modalità e tempi indicati. Per tutti gli altri obblighi ed oneri del Concessionario si fa rimando agli artt. 10, 11, 12, 13, 14 e 29 del Capitolato d'Oneri e agli altri obblighi assunti dal Concessionario in sede di presentazione dell'offerta.

Il Concessionario ha nominato il sig. _____ quale referente per la gestione del servizio e per la segnalazione di eventuali anomalie dello stesso.

Art. 20 – Obblighi verso i dipendenti e osservanza CCNL

Nell'esecuzione del servizio il concessionario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Concessionario regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

Il concessionario esonera, pertanto, l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al capitolato e comunque da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

Art. 21 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e divieto di pantouflage

Il concessionario, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Grottammare, pubblicato in modo permanente sul sito www.comune.grottammare.ap.it, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Grottammare si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Grottammare. Alla presente concessione si applica la norma di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 in materia di rapporti del Concessionario con ex dipendenti della Stazione Appaltante. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 22 Elezione di domicilio

Il Concessionario elegge il proprio domicilio in _____ alla Via _____ n. __, P.E.C.: _____ presso il quale il Comune di Grottammare invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto, anche giudiziale o stragiudiziale, interessante la concessione con espresso esonero del Comune da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendente da qualsiasi causa.

Art. 23 – Cessione del contratto, affitto di azienda e subconcessione

Il concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l'azienda o subconcedere l'installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 24 Forma del contratto e spese contrattuali

Il presente contratto, stipulato a pena di nullità, con scrittura privata non autenticata, è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale C.A.D., Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. e i.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico del *Concessionario*.

Art. 25 – Foro competente

Eventuali controversie inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto e dei documenti ad esso allegati, non superabili in via transattiva, saranno definite in via esclusiva dal Tribunale di Fermo. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, alle norme del Codice Civile ed alle altre norme applicabili in materia.

Art. 27 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, i dati forniti dagli operatori economici partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal Comune di Grottammare esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di selezione e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Titolare del Trattamento è il Comune di Grottammare, Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area cui afferisce il Servizio Cultura.

Art. 28 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il *Concessionario* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. In particolare i conti dedicati, in via non esclusiva, all'appalto di che trattasi e le generalità della persona delegata a operare sui suddetti conti sono stati comunicati giusto protocollo ___del ____.

Il Concessionario s'impegna, sin d'ora, a comunicare ogni eventuale modifica dei dati sopra riportati.

Il presente contratto si intende risolto in tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza il rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge citata, salvo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della medesima Legge.

Art. 29 Regime fiscale

La presente scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di registrazione, essendo soggetta a registrazione solo in caso d'uso, in quanto trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (**I.V.A.**) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Tutte le spese inerenti al contratto, imposte, tasse, registrazione e quant'altro occorre per dare corso legale al contratto, immediate e future, saranno a carico del concessionario.

L'imposta di bollo è assolta con il deposito di n. ____ contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo di **Euro 16,00**, che riportano i seguenti numeri seriali: _____, _____.

Gli stessi contrassegni telematici sono conservati agli atti del presente contratto.